TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

# Art. 311

## Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione

Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre. Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia doganale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
| Titolo | VII — Violazioni doganali |
| Capo | II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-311-differenze-di-qualita-nella-riesportazione-a-scarico-di-temporanea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it